

undefined

Nessun dubbio: i crediti fiscali saldano anche i debiti contributivi

Per legge

Interpretazione autentica

Lorenzo Lodoli
Benedetto Santacroce

Dopo le pronunce giurisprudenziali e dopo alcune posizioni espresse da uffici periferici dell'Inps, arriva per legge la conferma (auspicata da «Il Sole 24 Ore» del 16 marzo 2023) che la compensazione orizzontale tra crediti d'imposta e debiti previdenziali è pienamente valida.

La soluzione arriva con un emendamento approvato in commissione Finanze della Camera alla legge di conversione del Dl 11/23. Con tale atto si fornisce una interpretazione autentica del disposto dell'articolo 17, comma 1, Dlgs 241/1997 che deve essere interpretato nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi. Vi rientrano anche i crediti, oggetto di cessione, collegati al superbonus.

Il chiarimento è assolutamente necessario in quanto vi è stata una anomala interpretazione data da alcuni Tribunali civili - sezione Lavoro (si vedano Milano 2207/2021; Tribunale Milano 625/2022; Tribunale Brescia 1251/2022) dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997 da cui discenderebbe un divieto di compensazione orizzontale tra debiti previdenziali e crediti fiscali. In sostanza, secon-

do l'interpretazione dei giudici di merito non sarebbe possibile utilizzare i crediti d'imposta per pagare i debiti contributivi in quanto riferiti a soggetti differenti, rispettivamente l'Inps e l'Erario. E vi sono casi in cui l'Inps sta negando il Durc per omesso versamento di contributi previdenziali.

L'interpretazione è assai lontana dal dato testuale della norma con la quale si è sempre ribadita tale possibilità, ora negata dai giudici di merito.

Con l'articolo 17 del Dlgs 241/1997 il legislatore ha di fatto disciplinato la «compensazione orizzontale» tipizzando così, attraverso un elenco, le varie fattispecie di compensazione tra tributi non omogenei e da sempre utilizzata dai contribuenti per estinguere anche i propri debiti contributivi mediante la compensazione anche con i crediti d'imposta.

La questione era risultata ancora più sorprendente se si considera il fatto che ormai da anni la compensazione orizzontale tra imposte e contributi è sostenuta anche dalle interpretazioni di prassi, sia previdenziali che fiscali.

In particolare, l'agenzia delle Entrate, nella risoluzione 452/E/2008, sostiene che è possibile utilizzare gli importi a credito per

il pagamento, mediante modello F24, dei debiti relativi a una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi (compensazione orizzontale) specificando che, nell'ipotesi di compensazione del credito tributario con debiti previdenziali, mediante modello F24, il sistema informatico procede automaticamente all'imputazione della somma nella contabilità dell'ente beneficiario (Inps) contro addebito a carico dell'ente depositario del credito (Erario).

Sul punto si era espressa anche Assonime, con il caso n. 3/2023 del 17 febbraio scorso.

Ad oggi resta aperto un tema da chiarire ovvero quello relativo a chi ha il potere di agire in caso di compensazione di crediti erariali ritenuti inesistenti e quindi capire se il «versamento» dei debiti contributivi estingue l'obbligazione contributiva a prescindere dalla esistenza (ed utilizzabilità) del credito d'imposta utilizzato in compensazione.

Anche in tale caso le norme e la prassi porterebbero a dire che debba agire l'agenzia delle Entrate con un atto di recupero del credito d'imposta non esistente in quanto, una volta effettuata la compensazione, la delega di pagamento si considera eseguita. Vi sono però sentenze di Tribunali che sembrano invece propendere per un recupero da parte dell'Inps.

Ciò che sicuramente deve essere evitato è un doppio recupero da parte dell'Inps e dell'Erario.



Alcuni tribunali, tra cui Milano e Brescia, hanno precluso la compensazione orizzontale

© RIPRODUZIONE RISERVATA